

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 237 DEL 13/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 247/26

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'attuale fabbisogno di assistenti sociali di questa Azienda U.L.S.S. evidenzia la necessità di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di personale assente per la fruizione dei congedi previsti dal contratto di lavoro per la quale l'Azienda ha acquisito un'autorizzazione per l'assunzione a tempo determinato concessa dall'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto con nota prot. n. 660307 del 5 dicembre 2025;
- l'Azienda dispone della graduatoria del concorso pubblico approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 48 del 3 febbraio 2025, già recepita con deliberazione di questa Azienda n. 311 del 21 febbraio 2025;
- al fine di soddisfare il sopra evidenziato fabbisogno, il Direttore dei Servizi Socio Sanitari ha chiesto di procedere all'assunzione a tempo determinato di un assistente sociale.

Precisato che:

- l'articolo 50, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità sottoscritto il 27 ottobre 2025 consente alle Aziende di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, precisando che i contratti a termine hanno durata massima di trentasei mesi.
- per l'applicazione degli istituti contrattuali (conteggio delle ferie, conteggio del periodo di preavviso dovuto in caso di dimissioni, ecc.) si propone che la durata del contratto a tempo determinato sia fissata in dodici mesi;

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 50 del CCNL 27 ottobre 2025, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per ragioni sostitutive;
- le assunzioni di cui trattasi sono coerenti agli strumenti della programmazione trimestrale dell'acquisizione del personale previsti dalle disposizioni regionali e rientra nel limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Visti e richiamati:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di forme flessibili di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- il Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la circolare n. 18/2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 39 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 2.11.2022 in tema di contratto individuale di lavoro;
- gli articoli 50 e 51 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 27 ottobre 2025 in tema di contratto individuale di lavoro e di assunzioni a tempo determinato;

- l'art. 25 del C.C.N.L. del comparto sanità sottoscritto il 27.10.2025 che disciplina il periodo di prova;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025 e le indicazioni regionali di proroga temporanea di validità delle disposizioni contenute nella stessa come da nota prot. n. 692350 del 23 dicembre 2025;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026.

Per quanto sopra il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta del Direttore dei Servizi Socio Sanitari avente ad oggetto l'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi di un assistente sociale a garanzia della supplenza del personale assente come in premessa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di assumere, secondo quanto in premessa indicato, un assistente sociale mediante contratto di lavoro a tempo determinato a garanzia della supplenza del personale assente indicato nella motivazione;
2. di dare atto che l'assunzione sarà disciplinata dal contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 39 del C.C.N.L. comparto sanità del 2 novembre 2022 e degli articoli 50 e 51 del C.C.N.L. comparto sanità del 27 ottobre 2025;
3. di stabilire che la durata prevista del contratto di lavoro a tempo determinato è di dodici mesi, salve le ipotesi di cessazione anticipata previste nei contratti collegati alla temporanea vacanza di posti a tempo indeterminato per recesso anticipato con preavviso da parte dell'Azienda ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del C.C.N.L. del 27 ottobre 2025 o alle altre cause di cessazione previste dal C.C.N.L. applicabile in caso di rientro in servizio del titolare temporaneamente assente;
4. di delegare la gestione del personale assunto a tempo determinato al Direttore del Distretto di assegnazione del dipendente, provvedendo all'individuazione del nominativo del dipendente assente sostituito ovvero individuando il posto vacante da ricoprire temporaneamente fino all'immissione in servizio di nuovi dipendenti; il Direttore del Distretto monitora altresì la continuità di servizio comunicando con congruo preavviso l'eventuale previsto rientro in servizio dei dipendenti sostituiti o l'eventuale assegnazione di nuovo personale a tempo indeterminato sui posti vacanti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di cessazione anticipata del rapporto a tempo determinato;
5. di precisare che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nel limite del costo complessivo del personale previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028 adottato in via definitiva con deliberazione n. 140 del 30 gennaio 2026 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 adottato con deliberazione n. 154 del 30 gennaio 2026;

6. la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.